



COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

UNITA' ORG. AUT. POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. 774 del 29/10/2021

Determina del Responsabile di Settore N. 104 del 29/10/2021

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E FORNITURA DEL SOFTWARE GESTIONALE. REVOCA AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

PREMESSO:

-che il contratto di servizio con la Società che gestisce attualmente il servizio di noleggio e gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del codice della strada è scaduto il 30/06/2021

-che si è proceduto alla proroga del contratto fino al 30/09/2021

-che è risultato necessario attivare le procedure per il nuovo affidamento del servizio di che trattasi;

- che con determina a contrarre n.94 del 30/09/2021 con oggetto: " determina a contrarre procedura negoziata affidamento noleggio attrezzature per il controllo elettronico della velocità, servizio gestione procedimento sanzionatorio e fornitura del relativo software gestionale" si è dato avvio alla procedura per l'affidamento del servizio in argomento per i prossimi 12 mesi mediante pubblicazione sull'albo dell'Ente di manifestazione d'interesse;

- l'avviso in parola "è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per le Società ai fini della partecipazione ad una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016 e che le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare l'offerta";

- la stazione appaltante si era riservata nell'avviso, di non dare seguito alla procedura di cui trattasi, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo;

VISTO l'avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2° lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di che trattasi, allegato alla determina a contrarre n.94 pubblicato sul sito istituzionale dell'ente con scadenza il 31/10/2021;

RISCONTRATO che nel corso della istruttoria della procedura sono emerse delle criticità a seguito di corrispondenza con alcuni operatori economici;

RITENUTI meritevoli di approfondimento i contenuti prospettati nella corrispondenza di cui sopra e considerato inoltre che le riscontrate anomalie potrebbero determinare l'insorgenza di contenziosi anche da parte di altri operatori interessati alla partecipazione della procedura di gara per l'affidamento di che trattasi, con potenziali ritardi nell'affidamento del servizio;

RITENUTO che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;

VISTO che l'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n° 241" per sopravvenuti

motivi di pubblico interesse, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato, o da altro organo previsto dalla legge;

DATTO ATTO altresì in particolare, che il Consiglio di Stato, con sentenza n° 2418/2013 (Cons. Stato sez.VI -Sentenza 6 maggio 2013 n° 2418) rimarca che : "l'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n° 241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. E' quindi legittimo il provvedimento di revoca in autotutela di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso."

RILEVATO che il potere di revoca in autotutela della procedura di manifestazione di interesse, rientra nella podestà discrezionale della stazione appaltante, ove siano concreti interessi pubblici, come nella fattispecie in questione;
RICORDATO che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza buon andamento e buona amministrazione;
RITENUTO necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. ai principi comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure di manifestazione di interesse, addivenire alla revoca in autotutela della procedura di gara in questione, mediante annullamento dell'Avviso pubblico in oggetto e di tutti gli atti eventualmente connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi di negoziazione previste nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse

CONSIDERATO che nel suddetto avviso la stazione appaltante, al punto n. 6 si riservava la facoltà, anche, di non dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo;
TENUTO CONTO che la procedura di gara non è stata ancora iniziata e che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di annullamento in autotutela;

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere alla revoca in via di autotutela della procedura in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della legge 241/90 e ss.mm.ii.
VISTO

- la legge 7.8.1990 n° 241;
- D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto;
- il Regolamento di Contabilità;

DISPONE

per le motivazioni di fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo di:

- a) di procedere alla revoca in autotutela, per i motivi meglio specificati in premessa, della determina a contrarre n. 94 del 30/09/2021 e conseguentemente dell'allegato avviso pubblico "Manifestazione d'interesse per l'affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 36 comma 2° lett. b) del D,lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di affidamento del noleggio di attrezzature per il controllo delle infrazioni, del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del codice della strada, di competenza della polizia locale, nonche' di fornitura del relativo software gestionale,per un periodo di mesi 12"
- b) di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca sul sito Web istituzionale dell'Ente
- c) dare atto che la presente determinazione non comporta nessun onere a carico del bilancio.

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 914 del 29/10/2021.

Firma: DI ROCCO LORELLA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 914 del 29/10/2021 esprime parere **favorevole**.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore SIG. LAGATTA SALVATORE in data 29/10/2021.

Firma: SIG. LAGATTA SALVATORE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 914 del 29/10/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore RAG. DELL'ISOLA ROSALIA il 29/10/2021.

Firma: RAG. DELL'ISOLA ROSALIA
